

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 55 del 7 giugno 2016
Approvazione avviso per il conferimento dell'incarico di responsabile della Direzione Processo legislativo del Consiglio Regionale. (CM).

Relazione:

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 28 aprile 2016 recante *“Approvazione del provvedimento organizzativo di cui alle lettere a, b, c, e d del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”. Ripartizione della dotazione organica tra le strutture del consiglio regionale.”*, con la quale è stato ridefinito l'assetto organizzativo di vertice del Consiglio in 3 direzioni e 11 settori;

Richiamata la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 35 del 7 marzo 2013 con la quale si procedeva alla nomina di Silvia Bertini quale responsabile della Direzione Processo legislativo del Consiglio Regionale del Piemonte;

Vista la richiesta di collocamento in quiescenza a decorrere dal prossimo 1/08/2016 presentata da Silvia Bertini, prot. n. 19082 del 30 maggio 2016;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione di un avviso per il conferimento dell'incarico di Responsabile della Direzione processo legislativo;

Richiamata la citata delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 28 aprile 2016 ed in particolare l'Allegato B *“Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”* ed in particolare i *“Criteri e modalità per il conferimento e la revoca degli incarichi direttoriali del Consiglio regionale”*;

Viste le disposizioni contenute nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconfiribilità e incompatibilità;

Viste le disposizioni contenute nell'art. 13 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014 in merito al limite al trattamento economico del personale;

Ritenuto di conferire l'incarico di cui all'oggetto con contratto di diritto privato con decorrenza dalla data di sottoscrizione e per la durata di anni 4;

Dato atto che, secondo le indicazioni suindicate, è stato predisposto il relativo avviso allegato alla presente deliberazione, indirizzato al personale dirigente interno di ruolo al fine di proseguire le azioni finalizzate al contenimento della spesa per il personale (**allegato A**);

Rilevato, in particolare, che tale avviso (oltre alle modalità procedurali di presentazione delle domande di partecipazione) contiene i requisiti, la professionalità e le attitudini richiesti per la struttura (ciò al fine della successiva individuazione del nominativo a cui conferire l'incarico, secondo i criteri e le competenze di cui alla citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 185 del 22/12/2008 e s.m.i.);

Visti gli artt. 22 e 23 della L.R. n. 23 del 2008;

Tutto ciò premesso,

L'Ufficio di Presidenza, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1. Di approvare l'avviso per il conferimento dell'incarico di Responsabile della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale destinato ai Dirigenti regionali di ruolo , come da documenti **A, B, C, D**, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di stabilire che la retribuzione relativa all'incarico in oggetto è costituita dal trattamento economico fondamentale pari a €132.145,47 annui lordi e dal trattamento economico accessorio fino ad un massimo di €30.000,00.
3. Di stabilire che sono confermate, per quanto concerne le restanti condizioni, quelle attualmente vigenti.
4. Di demandare alla Direzione regionale del Consiglio regionale competente in materia di personale gli adempimenti connessi alla conseguente procedura di attuazione.

ALLEGATO A)

Ai Direttori regionali

Ai Dirigenti regionali

Rispettivi indirizzi

Oggetto: Avviso per il conferimento di n. 1 incarico di direttore regionale- Avvio del procedimento.

Ai sensi dei "Criteri" approvati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale da ultimo con deliberazione n. 38 del 28 aprile 2016, si rende noto che è indetto un avviso di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di Responsabile della Direzione "Processo legislativo", **indirizzato al personale dirigente interno dei ruoli del Consiglio regionale e della Giunta regionale.**

L'incarico è conferito con contratto di diritto privato; ha effetto dalla data di sottoscrizione del contratto per la durata di anni 4 e comunque, non può superare il vigente limite di permanenza in servizio.

Il trattamento economico fondamentale dell'incarico in oggetto è pari a € 132.145,47 annui lordi, oltre al trattamento economico accessorio fino ad un massimo di € 30.000,00.

I requisiti richiesti, integrati dalle competenze della direzione cui l'incarico si riferisce, sono riportati nell'allegato B).

Le domande degli interessati, redatte in carta semplice, devono contenere: il recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni e, **a pena di esclusione**, di una dichiarazione, rilasciata citando esplicitamente gli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000, relativa all'assenza delle seguenti cause ostative al conferimento dell'incarico:

CAUSE OSTATIVE ALL'INCARICO:

non possono essere nominati direttori regionali:

- a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo, commesso nella qualità di pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale;
- b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della L. 3.8.88, n. 327 (*Norme in materia di misure di prevenzione personali*) e dall'art. 14 della L. 19.3.90, n. 55 (*Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale*);
- d) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter e 320 del codice penale;
- e) coloro ai quali sia stata irrogata la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;
- f) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
- g) i dipendenti regionali o degli enti strumentali e dipendenti dalla Regione, nonché i dipendenti di altre pubbliche Amministrazioni del comparto o del comparto sanità, licenziati e decaduti, oppure, i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;
- h) le persone estranee all'Amministrazione che rivestono cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici o in sindacati o che hanno incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni; coloro che hanno rivestito le suddette cariche ed

assunto i predetti incarichi nel biennio precedente la nomina [DPCM 18/10/94, n. 692 e smi; art. 72, lettera x) d.lgs 165/2001];

- i) coloro che incorrano in una delle cause di inconferibilità di cui agli articoli 3,4, 6 e 7, e di incompatibilità di cui agli articoli 9, 11 e 12 del Decreto legislativo n. 8 aprile 2013, n. 39;
- l) coloro nei confronti dei quali sia stata applicata una misura di prevenzione o che abbiano riportato le condanne definitive individuate nell'art. 7, comma 1 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Nei confronti di coloro a cui sia stata applicata una misura di prevenzione o che abbiano riportato le condanne definitive individuate nell'art. 7, comma 1 del D.lgs 235/2012 e con riferimento alle cause di inconferibilità di cui agli art. 3, 4, 6 e 7 e di incompatibilità di cui agli art. 9,11 e 12 del Decreto legislativo n. 39/2013 l'amministrazione procederà ad assumere le dichiarazioni dei candidati nel corso dell'istruttoria prima della nomina, provvedendo, peraltro, alla pubblicazione delle dichiarazioni medesime ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 8.4.2013, n. 39.

Inoltre è richiesta una dichiarazione relativa al rispetto dell'articolo 13 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 e la dichiarazione di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana;
- diploma di laurea in giurisprudenza;
- quinquennio di responsabilità dirigenziale;
- requisiti di cui all'allegato "B";
- dettagliato curriculum professionale, **datato e sottoscritto**, che contenga tutte le indicazioni necessarie a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti in termini di conoscenza, attitudine ed esperienze professionali;
- copia di un documento di identità in corso di validità.

Le domande potranno essere corredate da eventuali elementi di valutazione ritenuti utili e dovranno **pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 1 luglio 2016** alla Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi informativi - Piazza Solferino, 22 - 10121 Torino:

- mediante consegna a mano, dalle ore 09:00 alle ore 12:00, direttamente presso la Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi informativi - Settore Trattamento economico Consiglieri, personale e organizzazione -Piazza Solferino, 22 (primo piano - ufficio "Istituti Giuridici del Personale");
- mezzo raccomandata A.R. (con l'apposizione, sulla parte anteriore della busta, ben visibile, della scritta "NOMINA DIRETTORE"); per l'ammissibilità fa fede il timbro dell'Ufficio Postale;
- all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ["amministrazionepers@cert.cr.piemonte.it"](mailto:amministrazionepers@cert.cr.piemonte.it) in **formato pdf, firmato digitalmente**. Non saranno ritenute valide le domande inviate utilizzando la PEC aziendale.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato né per eventuali disguidi postali in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Si precisa che, per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la sottoscrizione del contratto di cui sopra determina il collocamento in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio, ovvero, su richiesta dell'interessato la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro in essere.

Si comunica, infine, che la presente è integralmente pubblicata sulla Intranet del Consiglio regionale.

Michele Pantè

Referenti Ufficio "Istituti Giuridici del Personale":
dott. Paolo Casavecchia

RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
"PROCESSO LEGISLATIVO"

Requisiti richiesti:

- Diploma di laurea in giurisprudenza
- Quinquennio di responsabilità dirigenziale
- Cittadinanza italiana
- Tipo di professionalità necessaria:
- Esperienza di direzione di strutture organizzative complesse nel settore pubblico o privato;
- Conoscenza delle istituzioni, degli organi e delle strutture della pubblica amministrazione;
- Conoscenza generale degli aspetti istituzionali, normativi ed amministrativi che caratterizzano l'Ente con particolare riferimento alla funzione legislativa del Consiglio regionale;
- Esperienza pluriennale nel supporto all'attività degli organi consiliari con conoscenze specifiche dell'iter del processo legislativo e delle tecniche logistiche nonché nel supporto agli organi di partecipazione e di consultazione;
- Esperienza in materia giuridico-amministrativa

Attitudini, capacità che il ruolo da svolgere richiede:

- Oltre ad una esperienza professionale e dirigenziale maturata in ruoli analoghi si richiedono:
- Specifica conoscenza giuridica e normativa delle attività degli organi consiliari, in particolare secondo le regole e le modalità stabilite nello Statuto e nel Regolamento del Consiglio regionale;
- Capacità di assumere le decisioni e le responsabilità conseguenti ed elevata affidabilità istituzionale;
- Capacità relazionali all'interno ed all'esterno dell'organizzazione e con le rappresentanze sindacali e attitudine al coordinamento di strutture complesse;
- Capacità di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane, strumenti e finanziarie assegnate;
- Capacità di gestione degli strumenti informativi giuridici.

A0200B - DIREZIONE PROCESSO LEGISLATIVO

Supporto specialistico giuridico, documentale e di consulenza tecnica, all'elaborazione legislativa - con particolare riferimento alle tecniche legislative, alla qualità della normazione, alle analisi di fattibilità normativa e alla valutazione delle politiche pubbliche a favore dei Consiglieri Regionali e degli altri soggetti titolari dell'iniziativa legislativa nonché degli organismi consiliari interessati al processo legislativo, in collaborazione con le altre strutture consiliari.

Supporto tecnico giuridico al comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche pubbliche.

Compete, inoltre, l'indirizzo ai Settori nelle materie di cui sopra nonché per le seguenti attività:

- esame dei provvedimenti presentati alla Presidenza dell'Assemblea regionale ai fini dell'ammissibilità e ricevibilità e successivo inoltro agli organi consiliari;
- adempimenti relativi allo Status dei Consiglieri regionali;
- attività di istruttoria segretariale a supporto dei lavori delle Commissioni e sottocommissioni legislative permanenti e a quella consultiva per le nomine;
- assistenza tecnico-giuridica specialistica, documentale, segretariale, operativa e di resocontazione delle sedute dell'Assemblea;
- iter procedurale dei progetti di legge e degli atti amministrativi nonché dei relativi rapporti con il Governo e con gli organi comunitari;
- notifiche aiuti di Stato;
- assistenza agli organi regionali in materia di attuazione degli istituti di partecipazione popolare e di Enti locali;
- costituzione e funzionamento dei Gruppi consiliari per quanto di competenza;
- assistenza e supporto tecnico-giuridico agli organismi statutari e di partecipazione.

Supporto giuridico legale agli Organi consiliari, agli Organismi ed agli Uffici del Consiglio; supporto all'attività del Consiglio delle Autonomie locali e della Giunta per il Regolamento, della Commissione di garanzia e della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità; Osservatorio elettorale.

Supporto tecnico-amministrativo al Difensore civico, ai Garanti degli animali, dell'infanzia e dei detenuti, per le attività previste dalla legislazione vigente, con responsabilità gerarchica nei confronti del personale assegnato funzionalmente ai medesimi.

Supporto al Presidente ed all'Ufficio di Presidenza nell'individuazione degli obiettivi e programmi da attuare.

REP. N.

SCHEMA DI CONTRATTO

Premesso che:

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 28 aprile 2016 ed in particolare, l'allegato B, con il quale sono stati definiti i criteri e modalità per il conferimento e la revoca degli incarichi direttoriali del Consiglio regionale in attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 23/2008;

Vista la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. con la quale è stato approvato l'avviso per il conferimento di n. 1 incarico di Responsabile della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale, i contenuti normativi ed i relativi trattamenti economici;

Vista la delibera n. con la quale l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha provveduto alla nomina del sig. /della sig.ra.....

Responsabile della Direzione regionale Amministrazione, Personale e Sistemi informativi;

Vista la L.R. n. 23/2008;

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

tutto ciò premesso

tra il Consiglio regionale del Piemonte (Codice fiscale n. 97603810017) rappresentato da, domiciliato/a ai fini del presente atto presso la sede regionale di Piazza Solferino n. 22 in Torino

e il sig/la sig.ra. (CF:) nat... a .
I..... residente in . . (.....)

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Il Consiglio Regionale assume a tempo determinato, ai sensi dell'art. 23 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23, alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro di diritto privato il sig/la sig.ra e gli conferisce l'incarico di Responsabile della Direzione Processo Legislativo.

Il Consiglio Regionale si riserva, di attuare, per esigenze organizzative, forme di mobilità nell'ambito delle diverse direzioni regionali o strutture organizzative speciali.

Il presente contratto ha durata dal/... ./..... al. . . ./... ./.....

Il rapporto di lavoro, alla scadenza del contratto cessa automaticamente, senza obbligo di preavviso.

Art. 2

La sede di lavoro è a Torino.

Il/la Responsabile di Direzione si impegna ad esercitare le funzioni stabilite dall'art. 18 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23 nonché ogni altra funzione a queste connessa, disciplinata dalla l.r. 28 luglio 2008, n. 23, da altre norme di legge, di regolamento e da atti regionali di programmazione ed indirizzo.

Nell'esercizio delle proprie funzioni è tenuto/tenuta al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa nonché alla corretta ed economica gestione delle risorse attribuite. E' tenuto/tenuta altresì, nel rispetto di cui alla l.r. 14/2014 e alla l. 241/90, alla riservatezza e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti, atti fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto/venuta a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno per la Regione ovvero un ingiusto vantaggio o danno a terzi.

Art. 3

Il/la Responsabile di Direzione si impegna a svolgere le funzioni di cui al precedente art. 2 a tempo pieno e con impegno esclusivo.

In particolare deve eseguire, con assiduità e personalmente, l'incarico ricevuto. Trovano applicazione, per tutta la durata dell'incarico, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità (d.lgs 39/2013 e l.r. 23/1/89, n. 10), previste per i dirigenti regionali.

E' richiesto il rispetto dell'osservanza delle regole del codice di Comportamento del personale del Consiglio regionale e delle norme sul pantouflage.

E' preclusa in ogni caso la possibilità di una concomitante assunzione di uffici, cariche, obbligazioni di fare che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo o comunque tale da pregiudicare l'attività che con il presente contratto si affida.

Tale divieto non si applica esclusivamente per quanto riguarda l'affidamento di incarichi da parte del Consiglio Regionale.

Art. 4

Le parti convengono che il presente contratto si intende risolto qualora risulti accertata la violazione degli obblighi previsti dai precedenti artt. 2 e 3.

Art. 5

La retribuzione è costituita dal trattamento economico fondamentale di € 132.145,47 annui lordi e dal trattamento economico accessorio fino ad un massimo di € 30.000,00, oltre che agli oneri a carico del Consiglio Regionale. Il trattamento economico fondamentale viene corrisposto in 13 mensilità posticipate. Il trattamento economico accessorio viene corrisposto secondo i criteri individuati dal vigente sistema di valutazione delle prestazioni dei Direttori Regionali e con modalità che prevedono la corresponsione dell'intera somma, o di quote-parti di questa, in relazione al numero ed al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati.

In caso di missioni o trasferte è dovuto un trattamento pari a quello previsto per i dirigenti.

E' riconosciuto il diritto ad usufruire del servizio mensa secondo le modalità previste per i dirigenti regionali.

Sono estese le coperture assicurative garantite ai dirigenti regionali connesse e conseguenti all'esercizio delle funzioni assegnate.

Art. 6

Il/la Responsabile di Direzione viene iscritto, per il trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza ai relativi istituti previsti per i dirigenti regionali, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Alla risoluzione del rapporto, spetta un trattamento di fine rapporto da calcolarsi in base a quanto disposto dall'art. 2120 del codice civile e dalla legge 335/95 e s.m.i.

Art. 7

Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ente, il/la Responsabile di Direzione assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

Art. 8

Il/la Responsabile di Direzione ha diritto di usufruire annualmente di un periodo di ferie, nell'ammontare e secondo le modalità previste per i dirigenti regionali. Spettano altresì le ulteriori giornate di riposo riconosciute a diverso titolo (festività soppresse, festa del Santo patrono) ai dipendenti regionali. Nel calcolo delle ferie sono escluse le domeniche, i giorni festivi infrasettimanali considerati tali dalla legge, nonché i giorni comunque non considerati lavorativi.

Art. 9

Il/la Responsabile di Direzione assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi.

Ai fini della maturazione del predetto periodo l'assenza in corso si somma alle assenze per malattia intervenute nei due anni precedenti.

In casi particolarmente gravi, a seguito di richiesta documentata e motivata, possono essere concessi ulteriori tre mesi di assenza dal servizio, senza retribuzione.

Il trattamento economico spettante al/alla Responsabile di Direzione che si assenti per malattia è il seguente:

- a) trattamento economico fondamentale per i primi sei mesi di assenza;
- b) 90% del trattamento economico fondamentale per i successivi due mesi;
- c) 50% del trattamento economico fondamentale per l'ulteriore mese del periodo di conservazione del posto.

I periodi di assenza per malattia, esclusi quelli concessi senza retribuzione, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Nel caso di malattia o di infortunio dipendente da causa di servizio il Consiglio Regionale conserva l'incarico corrispondendo l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia stata accertata una invalidità permanente, totale o parziale, tale da non far riprendere le normali attribuzioni.

In ogni caso, il periodo di conservazione dell'incarico e di corresponsione della retribuzione non potrà superare la data di scadenza del contratto.

E' applicabile la normativa del D.lgs n. 151 del 26/3/2001 sulla tutela e sostegno della maternità e della paternità.

Art. 10

Il contratto è risolto nei seguenti casi:

per ragioni connesse all'assetto complessivo dell'Ente (processi di riorganizzazione, nuove attribuzioni, delega di funzioni) che comportino la soppressione della direzione - a seguito del verificarsi di fatti comprovati, anche relativi al comportamento professionale del Direttore di gravità tale da determinare il venir meno delle condizioni in base alle quali è stato adottato il provvedimento di attribuzione dell'incarico ovvero situazioni di motivata incompatibilità ambientale - quando sia sopravvenuto o, pur preesistente, sia stato successivamente accertato uno degli impedimenti alla nomina (Allegato B1 della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 28.4.2016) e negli altri casi previsti da leggi statali o regionali.

La risoluzione anticipata può essere disposta infine a seguito di richiesta da parte del/della Responsabile di Direzione, previa valutazione delle motivazioni addotte e tenuto conto delle esigenze di servizio.

In caso di decesso del/della Responsabile di Direzione, l'Amministrazione corrisponde agli aventi diritto una indennità equivalente all'importo della retribuzione spettante per un anno di servizio, secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e

non goduti.

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alle norme del Codice Civile e, in via residuale, per quanto non altrimenti disciplinato, alle norme che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti della Regione Piemonte.

Art. 12

Il presente contratto è esente da bollo (DPR 642/72 Tabella art. 25) e da registrazione (DPR 13 1/86 Tabella art. 10).

Letto, approvato e sottoscritto in Torino il.....

Per il Consiglio Regionale

.....

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, il/la sottoscritto/a
..... dichiara di approvare espressamente le clausole
di cui agli artt. 2, 3, 4, 9 e 10 del presente contratto.

.....

Il dichiarante si obbliga, nel corso dell'incarico, a **comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di inconferibilità** dandone immediato avviso alla Direzione Amministrazione , Personale e sistemi Informativi - Settore Trattamento economico consiglieri, Organizzazione e Personale, piazza Solferino, 2 - 10121 Torino.

Il dichiarante prende atto che tale dichiarazione sarà pubblicata sul sito Internet del Consiglio regionale del Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente".

N.B. Allegare la fotocopia del documento d'identità

Torino, _____

(Il Dichiarante)

Normativa di riferimento

Si allega l'estratto delle disposizioni richiamate nel modello di dichiarazione del d. lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*).

Art. 1

(Definizioni)

(Omissis)

2. Ai fini del presente decreto si intende:

- a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;
- b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
- c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
- d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:
 - 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
 - 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
 - 3) finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;
- e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;
- f) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;
- g) per «inconfiribilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;
- h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;
- i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
- j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;
- k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale

nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;

l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Art. 3

(Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione)

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'*articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97*, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

Art. 4

(Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati)

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Art. 6

(Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale)

1. Per le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, si applicano i divieti di cui alla *legge 20 luglio 2004, n. 215*.
2. La vigilanza sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 è esercitata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della medesima *legge n. 215 del 2004*.

Art. 7

(Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale)

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:
 - a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
 - b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
 - c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
 - d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.
2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:
 - a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
 - b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
 - c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
 - d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.
3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.